

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1371 del 19/03/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale LA PIETRA GIOVANNI con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Emilia Km 12+200 X. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto adibito a distributore di carburanti con annesso autolavaggio sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Emilia Km 12+200 X.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1420 del 19/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno diciannove MARZO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale LA PIETRA GIOVANNI con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Emilia Km 12+200 X. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto adibito a distributore di carburanti con annesso autolavaggio sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Emilia Km 12+200 X.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Savignano sul Rubicone in data 21/08/2017, acquisita al Prot. Com.le 19320 e da Arpa ai PGFC/2017/12627-12628-12629, dall'Impresa Individuale LA PIETRA GIOVANNI nella persona di Gianluca Gabellini, in qualità di delegato dal Titolare tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Emilia Km 12+200 X, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto adibito a distributore di carburanti con annesso autolavaggio sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Emilia Km 12+200 X, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura;

- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del Prot. Com.le 21477 del 20/09/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/13893, formulata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 09/10/2017 la ditta ha inoltrato la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 23039 da Arpae al PGFC/2017/14835;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 5998 del 14/03/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/4119, il Comune di Savignano sul Rubicone ha comunicato quanto segue: *“A seguito della presentazione da parte della ditta in oggetto della documentazione integrativa in materia di impatto acustico (...) considerando che l'impianto di autolavaggio sarà attivo UNICAMENTE NELLE ORE DIURNE dal 1° aprile al 30 settembre (ore 21,00 /ore 7:00) e dal 1° ottobre al 30 marzo (ore 20,00/ore 7,30) con la presente si comunica la presa d'atto FAVOREVOLE di tale documentazione”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 5795 del 12/03/2018, acquisito da Arpae al PGFC/2018/4145 del 14/03/2018, corredato da apposita planimetria di riferimento, a firma del Responsabile LL.PP. - Servizi Manutenitivi, Patrimonio e Urbanistica del Comune di Savignano sul Rubicone;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto comunale di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate in Allegato A e relativa planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore dell'**Impresa Individuale LA PIETRA GIOVANNI**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Savignano sul Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta di provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'**Impresa Individuale LA PIETRA GIOVANNI** (P.IVA 04291020404) con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone, Via Emilia Km 12+200 X, **per l'impianto adibito a distributore di carburanti con annesso autolavaggio sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via Emilia Km 12+200 X.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
 - **autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
 4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
 5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
 6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Savignano sul Rubicone ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
 7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
 8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
 9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisiti in atti Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

Vista:

- ✓ l'istanza AUA presentata dalla Ditta LA PIETRA GIOVANNI, relativamente all'attività di distribuzione carburanti e autolavaggio ubicata in via Emilia Est 64/B (km 12+200), acquisita dal Comune di Savignano sul Rubicone al Protocollo Generale al n. 19320 in data 21/08/2017;
- ✓ il parere favorevole n. 113934 di HERA SpA, pervenuto al Comune di Savignano sul Rubicone in data 27/11/2017 Prot. 27293, nelle cui premesse è evidenziato: *“Valutato di poter concedere deroga al posizionamento del sifone Firenze e di considerare quale punto di consegna il pozzetto posto alla confluenza di tutti gli scarichi, in corrispondenza dell'allaccio alla pubblica fognatura”*;
- ✓ il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- ✓ il D.Lgs. 152/06;
- ✓ la deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/03;

CARATTERISTICHE

- Responsabile dello scarico:	LA PIETRA GIOVANNI
- Indirizzo insediamento:	VIA EMILIA EST 64/B (KM 12+200)
- Destinazione uso insediamento:	DISTRIBUTORE CARBURANTI E AUTOLAVAGGIO
- Potenzialità insediamento:	1250 MC/ANNO
- Tipologia di scarico:	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA
- Ricettore dello scarico:	FOGNATURA NERA TIPO “A”
- Sistemi trattamento prima dello scarico:	DISSABBIATORE, DISOLEATORE E IMPIANTO A BIO OSSIDAZIONE VASCA PRIMA PIOGGIA E DISOLEATORE
- Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEPURATORE BASTIA, VIA RUBICONE DESTRA 1950, FIUMICINO - SAVIGNANO SUL RUBICONE

PRESCRIZIONI

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio automezzi e acque di prima pioggia**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a eliminare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera. A tal proposito deve essere mantenuta costantemente in funzione la valvola by-pass sulla linea di scarico del lavaggio automezzi.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
pozzetto di consegna posizionato all'interno della proprietà, in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
dissabbiatore, disoleatore e impianto a Bio ossidazione (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio);

pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
vasca prima pioggia (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;
pozzetti di prelievo (sulle linee di scarico delle acque reflue autolavaggio e prime piogge) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- 5) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 4 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 6) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 7) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**.
- 8) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 9) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 10) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 11) È fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 12) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 13) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 14) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 15) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 16) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.